

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4309 del 18/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARTIGIANFERRO S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere e di realizzazione semilavorati in ferro e leghe sito nel Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4425 del 18/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARTIGIANFERRO S.R.L. con sede legale in Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere e di realizzazione semilavorati in ferro e leghe sito nel Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Galeata in data 11/12/2018, acquisita ai Prot. Com.li 9509-9510-9511 e da Arpae al PG/2019/9031 del 18/01/2019, da **ARTIGIANFERRO S.R.L.** nella persona di Cangialeoni Mauro, in qualità di legale rappresentante con sede legale in Comune di Galeata Via Madonna dell'Umiltà n. 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere e di realizzazione semilavorati in ferro e leghe sito nel Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 499 del 22/01/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/10701, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 1790 del 11/03/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/29265 del 18/03/2019, il SUAP del Comune di Galeata ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 09/04/2019 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2019/56762-56764;

Dato atto che in data 08/05/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera e che pertanto con Nota Prot. Com.le 3330 del 09/05/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/73500, il SUAP del Comune di Galeata ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che in data 20/05/2019 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Galeata le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpae ai PG/2019/79746;

Tenuto conto che in data 22/07/2019 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, acquisita da Arpae al PG/2019/115497 del 23/07/2019;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 6647 del 11/09/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/140115, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Galeata ha comunicato quanto segue: *"Con la presente si prende atto della relazione tecnica trasmessa a questo Ente dalla ditta Artigianferro s.r.l. nella quale si dichiara che l'impatto acustico dell'opera risulta, nel suo complesso, accettabile e compatibile con il territorio circostante e pertanto si esprime parere favorevole in merito";*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 16/09/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi e del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ARTIGIANFERRO S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Galeata;

Dato atto che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto:

7. *"Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g";*

29. *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche";*

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata in data 19/12/2016 al SUAP del Comune di Galeata, successivamente inoltrata in data 20/12/16 ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena PGFC/2016/18403, dal Sig. Cangialeoni Mauro, legale rappresentante di ARTIGIANFERRO S.R.L.;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Ricci Elmo e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ARTIGIANFERRO S.R.L.** (C.F./P.IVA 03393670405) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3, **per lo stabilimento di lavorazione e taglio ferro in genere e di realizzazione semilavorati in ferro e leghe sito nel Comune di Galeata, Via Madonna dell'Umiltà n. 3**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Galeata e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Galeata per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL della Romagna ed al Comune di Galeata per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta era autorizzata alle emissioni in atmosfera mediante adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Galeata in data 19/12/2016, per le seguenti attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:

7. *“Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”*

29. *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”;*

relativamente ai punti di emissione E1 “Saldatura a filo”, E2 e E3 “Cabina di verniciatura” ed E4 “Generatore di calore a servizio della cabina di verniciatura”.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, ha richiesto quanto di seguito indicato, in modifica rispetto alla situazione precedentemente autorizzata ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06:

- aumento del consumo dei prodotti vernicianti pronti all'uso (vernici+diluyente) da 3.520 kg/anno a 9.760 kg/anno, in modifica pertanto delle lavorazioni svolte negli impianti di cui alle emissioni E2 e E3, che non variano le proprie caratteristiche autorizzate (portata, durata, altezza);
- installazione di tre nuove emissioni:
 - E5 derivante da operazioni di saldatura non inox;
 - E6 derivante da operazioni di taglio laser di lamiere in ferro, alluminio e acciaio inox;
 - E7 derivante da un centro di lavoro a controllo numerico con utilizzo di oli emulsionabili.

Trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Galeata, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota prot. n. 499 del 22/01/2019 acquisita al protocollo PG/2019/10701 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Galeata;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/32600 del 28/02/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Galeata – Ufficio Tecnico - Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/59799 del 12/04/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota prot. n. 3168 del 02/05/19, acquisita al prot. di Arpa e PG/2019/69687 del 02/05/19, il Servizio Tecnico del Comune di Galeata ha comunicato che *“l'attività della ditta Artigianferro srl viene svolta in Galeata in via Madonna dell'Umiltà 3 nel rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica e edilizia”*.

Con nota PG/2019/70909 del 06/05/19 il Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva ad eccezione delle attività di verniciatura (emissioni E2 e E3) e di taglio laser (emissione E6), di seguito riportata:

EMISSIONE E1 - Attualmente tale punto di emissione denominato E1 è dotato di 12 bocche di aspirazione ed è autorizzato con autorizzazione di carattere generale con una portata di 30.000 Nmc/h, valore limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di non utilizzare filo ad acciaio inox e per tanto tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare, entro 60 giorni dal rilascio di AUA, un autocontrollo all'emissione;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli annuali.

EMISSIONI E2-E3 – Attualmente tali punti di emissione nello stabilimento esistente, denominati E2 ed E3, cabine di verniciatura a spruzzo con operatore, sono autorizzati con autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzati ciascuno con una portata di 18.000 Nmc/h e valore limite per il materiale particellare pari a 3 mg/Nmc e per i composti organici volatili (espressi come COT) pari a 50 mg/Nmc. Inoltre vi è la prescrizione di tenere un registro dove annotare i consumi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati e delle relative fatture di acquisto. I consumi di prodotti vernicianti non devono essere superiori a 50 kg al giorno. Con l'istanza richiedono di aumentare i quantitativi di prodotto a base solvente impiegati. In particolare: - vernice a solvente quantità massima richiesta annua kg 8.000 anno (contro 3.520 di cui all'istanza 272) – consumo giornaliero massimo kg 32 giorno (in un punto della relazione è indicato 7000) - diluente nitro quantità massima richiesta kg anno 1760 (in un punto della relazione è indicato 3.500 kg) - consumo giornaliero massimo kg 16 giorno. Tale attività è compresa al punto 4.13.46 dei CRIAER (prodotti vernicianti a solvente < 50 kg/giorno), approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99. Tale punto prevede i limiti, gli autocontrolli, il registro e i prodotti vernicianti con secco > 60% in alternativa all'impianto abbattimento a carboni attivi o incenerimento. I dati riportati nell'istanza con riferimento ai quantitativi di solventi che si intendono impiegare risultano, contraddittori. Con le integrazioni, si conferma quanto valutato in sede di richiesta di integrazione, circa un consumo di solvente pari a circa 5.224 kg/anno che configura l'assoggettabilità alla disciplina dell'art. 275, essendo compresa l'attività al punto 8 della Tabella 1, Parte III dell'Allegato 3 "Emissioni di composti organici volatili"; tuttavia non vengono fornite le informazioni richieste (compilazione del punto 2.4 della Scheda C), né vengono risolte le incongruenze segnalate tra le schede di sicurezza presentate ed i dati forniti. Per quanto sopra esposto si esprime parere contrario all'aumento delle materie prime richieste ai fini dell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Costituiscono elementi necessari per il superamento del parere contrario:

- la compilazione delle Tabelle di cui al punto 2.4 della Scheda C della Modulistica di AUA, la presentazione di tutte le Schede di Sicurezza dei prodotti a base solvente che si intendono impiegare.

Resta fermo che l'attività può continuare nei sensi e nei modi autorizzati e che ponendo il valore massimo dei prodotti vernicianti impiegati pari a 7.460 kg/anno sono assoggettati alle disposizioni sopra riportate del CRIAER, punto 4.13.46.

EMISSIONE E4 BRUCIATORE CABINA VERNICIATURA - Potenza termica nominale: la potenza termica indicata è palesemente errata (220.000 MWh). Combustibile (gas metano) Qualora si confermi che la potenza dell'impianto è pari a 220 kW e comunque inferiore a 1 MW, tale impianto è considerato ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risulta compreso alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Resta fermo che, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare quanto definito al punto 5 delle "Prescrizioni generali" di cui all'Allegato 3° lettera C della DGR 2236/09 e s.m.i. Sono quindi assoggettati al rispetto dei sotto indicati limiti previsti dall'Allegato 1, Parte III, punto 1.3 degli Allegati alla Parte V del D.Lgs 152/05 senza obbligo di effettuare autocontrolli periodici

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.	

EMISSIONE E5 NUOVA – Tale punto di emissione denominato E5 è dotato di 2 bocche di aspirazione; la saldatura è TIG MIG Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di non utilizzare filo ad acciaio inox e per tanto tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 “SALDATURA” dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) , ed è compresa al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dell'emissione nuova E5;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli monitoraggio annuali.

EMISSIONE E6 TAGLIO LASER – Nel punto nuovo di emissione E6 sono convogliate le emissioni provenienti da un pantografo a taglio laser. Le sostanze inquinanti emesse sono polveri, ossidi di azoto espressi come NO₂ e monossido di carbonio. Tale attività è compresa nel punto 4.13.16 dei CRIAER e nell'allegato 4 punto 4.31 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Dai dati forniti relativamente al flusso di massa degli inquinanti Cromo VI e Nichel alle emissioni e visti i Rapporti di prova si stima che non venga superata la soglia di rilevanza, come definita all'art. 268, comma 1, lettera v. (Rif: Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m..I). Si rileva che l'impianto di abbattimento proposto non ha le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 della dei Criteri CRIAER. Pertanto si esprime parere contrario alla tecnica proposta.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Polveri	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la Ditta debba proporre un diverso sistema di abbattimento delle emissioni oppure fornire dati e informazioni relativamente all'efficienza di abbattimento che dimostrino che la tecnologia impiegata è una Migliore Tecnica Disponibile.

EMISSIONE E7 LAVORAZIONI METALLICHE – Nel punto di emissione E7 sono convogliate le emissioni provenienti da una macchina CNC, adibita a lavorazione lamiere non meglio descritte. Tuttavia il riferimento alla produzione di nebbie oleose fa ritenere che la macchina CNC sia impiegata per lavorazione di finitura delle superfici metalliche di cui al punto 4.31 bis della DGR 1769/2010, che fissa il limite per le Polveri totali/nebbie oleose pari a 10 mg/Nmc, e di cui al punto 4.13.18 del CRIAER che fissa il limite delle sostanze emesse, materiale particellare, pari 10 mg/Nmc . In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E7;
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione nuova E7.

IMPIANTI TERMICI Caldaia a metano

Riscal 1	322 kW
Riscal 2	200 kW
Riscal 3	879 kW

Potenza termica nominale complessiva pari a 1401 kW (gas metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti valutati complessivamente non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Sulla base della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE sopra riportata, è stato valutato che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi non potesse essere accolta positivamente.

Con nota PG/2019/72730 del 08/05/19 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, di seguito riportati:

- in merito alla attività di verniciatura, di cui ai punti di emissione E2, E3 ed E4, assoggettata con un consumo di solvente pari a 5.224 kg/anno alle disposizioni dell'art. 275 del Dlgs 152/06 (attività al punto 8 della Tabella 1, Parte III dell'Allegato 3 “Emissioni di composti organici volatili”), la Ditta non ha fornito tutte le informazioni richieste al punto 2.4 “Emissioni di COV (per attività soggette ad art. 275)” della Scheda C

“Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”, né vengono risolte le incongruenze segnalate tra le schede di sicurezza presentate ed i dati forniti;

- in merito alla attività di taglio laser, la relativa emissione E6 presenta un impianto di abbattimento non conforme a quanto previsto all'Allegato 3 “Migliore tecnologia” dei Criteri regionali del CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, come esplicitamente richiesto per tali lavorazioni alla lettera a) del punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma e taglio con raggio laser” dell'Allegato 4 degli stessi Criteri regionali;

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- la compilazione delle Tabelle di cui al punto 2.4 “Emissioni di COV (per attività soggette ad art. 275)” della Scheda C “Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti” della Modulistica di AUA, e la presentazione di tutte le Schede di Sicurezza di tutti prodotti contenenti solventi che si intendono impiegare per svolgere l'attività di verniciatura (fondi, catalizzatori, diluenti e solventi di lavaggio delle apparecchiature). Occorre evidenziare l'eventuale utilizzo di prodotti contenenti solvente per svolgere operazioni di sgrassaggio (pulizia) delle superficie dei prodotti (diversa dalla pulizia delle attrezzature) e fornire tutti gli elementi richiesti dall'art. 275. Si evidenzia che nel caso in cui la Ditta intenda modificare il progetto scendendo sotto la soglia di consumo di solvente per l'assoggettabilità all'art. 275, le emissioni E2 ed E3 dovranno poi rispettare quanto previsto ai punti 4.13.46 e 4.13.47 dei Criteri regionali del CRIAER (consumo di prodotti vernicianti a solvente tra 20 kg/giorno e 50 kg/giorno), approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99;
- presentazione di un diverso sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare (polveri) per l'emissione E6 avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 “Migliore tecnologia” dei Criteri regionali del CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, oppure fornire dati e informazioni relativamente all'efficienza di abbattimento del filtro proposto “modello Sinbran” che dimostrino che la tecnologia impiegata è una Migliore Tecnica Disponibile nel rispetto delle indicazioni previste al punto 3.2.4 dello stesso Allegato 3 (3.2.4 Altri abbattitori diversi da quelli indicati ai precedenti punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, purché in grado di operare una riduzione non inferiore al 90% in massa del materiale in forma particellare presente nell'effluente gassoso. L'entità della riduzione deve essere comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale su impianti produttivi simili a quelli oggetto della richiesta di autorizzazione). Per l'impianto di abbattimento di E6 dovrà essere compilata la relativa scheda di cui alla D.G.R. 1497/2011 o dovranno essere fornite le informazioni di cui al punto 2.2 della Scheda C della modulistica di AUA.

Con la succitata nota PG/2019/72730 del 08/05/19 il Responsabile del procedimento ha inoltre evidenziato che l'istruttoria sopra delineata ha reso necessario acquisire elementi chiarificatori relativamente alla documentazione presentata, chiedendo pertanto l'invio di quanto di seguito indicato:

1. Emissione E4 – esplicitare la potenza termica nominale del bruciatore in kW;
2. Emissione E7 – esplicitare la tipologia di lavorazione svolta nel centro di lavoro a controllo numerico al fine di verificare che si tratti di operazioni di rettifica, tornitura, foratura fresatura, e taglio e non di diverse lavorazioni meccaniche che ai sensi delle disposizioni dell'Allegato 4. dei Criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, potrebbero necessitare di un sistema di abbattimento delle polveri avente le caratteristiche dell'Allegato 3 degli stessi criteri;
3. scheda tecnica di ciascun sistema di abbattimento installato sulle emissioni E1, E2, E3 e E7, come da modello allegato di cui alla D.G.R. 1497/2011, come richiesto dal punto 2.2 della Scheda C della modulistica di AUA, visto che le integrazioni del 05/04/2019 presentano molte informazioni di vario tipo sui filtri ma spesso non si tratta di quelle fondamentali richieste dai modelli allegati;
4. chiarire per le emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5 i dati riportati in corrispondenza della voce “Dimensioni del camino” nelle tabelle del capitolo 2. “Quadro emissivo” della Scheda C dell'istanza di AUA, dal momento che viene indicato “Circolare - diametro” e poi si riporta in corrispondenza del valore numerico una unità di misura di superficie “m²” (E1 diametro 0,3848 m², E2 diametro 0,159 m², E3 diametro 0,159 m², E4 diametro 0,0707 m², E5 diametro 0,3848m²);
5. chiarire come bisogna intendere le informazioni “Durata dell'emissione” pari a 8 h/g e “Frequenza della emissione nelle 24 h” pari a 2 riavvi, indicate nelle tabelle delle emissioni E1, E2, E3, E5, E6 e E7 del capitolo 2. “Quadro emissivo” della Scheda C dell'istanza di AUA. Fornire tali informazioni per l'emissione E4 visto che non sono state fornite.

Con nota P.G.N. 3330 del 09/05/19 acquisita al protocollo PG/2019/73500 del 09/05/19, il SUAP del Comune di Galeata ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2019/72730 del 08/05/19, precisando altresì quanto di seguito riportato: *"entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, ai sensi del citato articolo 10 bis, la società Artigianferro srl ha facoltà di presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredate da documenti. Si precisa che i termini del procedimento si interrompono dalla data della comunicazione ed inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni della ditta o, in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l'invio delle citate osservazioni"*.

Con PEC del 20/05/19, acquisita al protocollo PG/2019/79746 del 20/05/19, la Ditta ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Galeata e alla Azienda U.S.L. della Romagna le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti:

- *"Punto 1 - l'impresa dichiara di rinunciare all'aumento dei prodotti vernicianti utilizzati annualmente. L'aumento non è più necessario in quanto la scrivente invierà parte delle proprie lavorazioni da verniciare ad imprese terze. In merito al rispetto dei punti di cui ai punti 4.13.46 e 4.13.47 dei Criteri Regionali del CRIAER — consumo di prodotti vernicianti a solvente compresi tra 20 e 50 kg/giorno, la scrivente si impegna all'installazione di sistemi di assorbimento/filtraggio a carboni attivi sui punti di emissione E1 ed E2 in quanto il tenore di COV contenute nelle vernici attualmente utilizzate è superiore a quanto prescritto dalla lettera b) e lettera c) -punto 4.13.46 dei Criteri Regionali del CRIAER. Entro 45 giorni dalla data della presente, la scrivente invierà la scheda dettagliata del nuovo impianto a carboni con indicate le caratteristiche dei sistemi di assorbimento, dimensioni e tempi di sostituzione — manutenzione. Verranno fornite anche indicazioni sui tempi di installazione del nuovo sistema e messa in funzione.*
- *Punto 2 - punto E6 si presenta nuova scheda relativa al nuovo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare per emissione E6: il nuovo sistema di abbattimento è conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 3 dei Criteri Regionali del CRIAER — regolamento vigente ed approvato".*

Con la medesima PEC del 20/05/19 la Ditta ha altresì trasmesso gli ulteriori elementi chiarificatori alla documentazione presentata, richiesti con la succitata nota PG/2019/72730 del 08/05/19.

Con PEC del 22/07/19, acquisita al protocollo PG/2019/115497 del 23/07/19, la Ditta ha trasmesso la documentazione tecnica circa i sistemi di abbattimento a carboni attivi che saranno installati sulle emissioni E2 e E3.

Con nota PG/2019/138327 del 09/09/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ad integrazione della precedente relazione tecnica PG/2019/70909 del 06/05/19, contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni E2, E3 e E6 di seguito riportata:

"Si è rilevato:

- che la ditta dichiara di rinunciare all'aumento dei prodotti vernicianti annualmente dichiarando che l'attività di verniciatura viene inviata a imprese terzi;

- che la ditta rinuncia all'aumento di prodotti vernicianti che aveva indicato nell'istanza di AUA (8.000 kg/anno di vernici e 1.760 kg/anno di diluente) ma non ritorna ai quantitativi della AVG (3.520 kg/anno di vernici e 1.760 kg/anno di diluenti);

e che la ditta aumenta i quantitativi rispetto alla AVG e si posiziona ad un consumo di 6.100 kg/anno di vernici e 1.760 kg/anno di diluente che porta ad un consumo massimo teorico di solvente pari a 4.919 kg/anno cioè inferiore alla soglia di 5.000 kg/anno dell'art. 275 del DLgs 152/06.

Tale attività è compresa al punto 4.13.46 dei CRIAER (prodotti vernicianti a solvente < 50 kg/giorno). e dell'Allegato 4.7 alla DGR 2236/09 dove vengono fissati i limite di 3 mg/Nmc delle polveri e 50 mg/Nmc COV, gli autocontrolli, il registro e i prodotti vernicianti con secco > 60% in alternativa all'impianto abbattimento a carboni attivi o incenerimento. Quindi nei punti di emissione E2,E3 si riconfermano tali limiti e tale prescrizioni.

La ditta con nota del 18/07/2019 integra ulteriormente la documentazione tecnica e dichiara di installare a breve due impianti a carboni attivi (uno per ciascuna emissione E2 ed E3) inviando le schede con la caratteristiche di tali impianti e tempi di sostituzioni e manutenzione (500 ore per la sostituzione dei filtri) Inoltre dichiara di effettuare nel mese di settembre il monitoraggio delle emissioni in corrispondenza della messa a regime degli impianti e invia le schede tecniche degli impianti a carboni attivi dove vengono

evidenziate le caratteristiche tecniche. Infine dichiara di annotare in apposito registro le varie sostituzioni e controlli analitici periodici sulla base di indicazione del SAC. Nel merito si valutano positivamente le integrazioni fornite e si rileva che sono da considerarsi superati nello specifico gli elementi ostativi. Pertanto si confermano le prescrizioni già indicate nella relazione tecnica inoltrata in data 6/5/2019 oltre alla seguente:

- dovranno essere annotate nel registro le manutenzioni e sostituzioni dei sistemi di trattamento a carboni attivi; la frequenza della sostituzione non può essere superiore a 500 ore di funzionamento e di documentare mediante l'installazione di un contatore in corrispondenza di ciascun sistema di aspirazione.

Per quanto riguarda il punto di emissione E6 taglio laser la Ditta propone un diverso sistema di abbattimento (vedi scheda) ovvero un filtro a cartucce idoneo all'abbattimento delle polveri e pertanto si ritengono superati i motivi ostativi.

Per quanto riguarda il punto di emissione E4 la ditta dichiara che la potenza termica nominale del bruciatore è di 220.000 kcal/ora.

Inoltre la ditta riconferma che nel punto di emissione E7 si effettua l'attività di foratura e fresatura come dichiarato nelle integrazioni.

Infine la ditta riconferma anche le caratteristiche dei punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.

Conclusioni - Il relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza riconfermando gli stessi limiti e prescrizioni della precedente relazione".

Con nota prot. 2019/0236181/P del 13/09/19, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/141557 del 13/09/19, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto di competenza relativamente alle emissioni in atmosfera.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive sopraccitate espresse dal Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2019/72730 del 08/05/19.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Galeata in data 11/12/2018 P.G.N. 9509, 9510 e 9511, e successive integrazioni, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 20/05/2019 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 09/05/2019, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 4 – BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA (256 kW, a metano)

proveniente da un impianto, con potenza termica inferiore a 1MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
--	------------

Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato visto l'utilizzo di metano.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. RISC. 1 – RISCALDAMENTO UFFICI (322 kW, a metano)

EMISSIONE N. RISC. 2 – RISCALDAMENTO ARCHIVIO (200 kW, a metano)

EMISSIONE N. RISC. 3 – RISCALDAMENTO CENTR. TERMICA (879 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione e taglio ferro in genere e di realizzazione semilavorati in ferro e leghe sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – SALDATURA – 12 BOCCHE DI ASPIRAZIONE A BRACCIO MOBILE

Impianto di abbattimento: filtro depolveratore

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – CABINA DI VERNICIATURA

EMISSIONE E3 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – SALDATURA – 2 BOCCHE DI ASPIRAZIONE A BRACCIO MOBILE

Impianto di abbattimento: filtro in maglia metallica + tasca rigida in carta di microfibra di vetro

Portata massima	7.600	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – MACCHINA TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – CENTRO DI LAVORO NUMERICO

Impianto di abbattimento: cella filtrante in alluminio

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

2. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio analitico delle emissioni E1, E2 e E3 (esistenti ma precedentemente non assoggettate al monitoraggio periodico). **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
3. In merito alla cabina di verniciatura di cui alle **emissioni E2 e E3** si prescrive quanto di seguito indicato:
 - a) **entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di AUA, le emissioni dovranno essere dotate di impianto di abbattimento a carboni attivi e di idoneo dispositivo contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo di tali emissioni. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 10. **Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo contaore** che sarà installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it);
 - b) i consumi mensili di prodotti vernicianti e di diluenti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 10. Tali consumi non devono essere superiori a 6.100 kg/anno di prodotti vernicianti e a 1.760 kg/anno di diluenti, e comunque non superiori a 50 kg/giorno (come somma dei prodotti vernicianti e dei diluenti);
 - c) i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere sostituiti almeno ogni 500 ore di effettivo utilizzo dell'impianto;
 - d) la data di sostituzione dei carboni attivi, validata dalle relative fatture di acquisto, dovrà essere annotata nel **registro** di cui al successivo punto 10, con firma leggibile dell'operatore che ha provveduto all'operazione.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in

regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E5, E6 ed E7 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae ed al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Galeata la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E5, E6 ed E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E5, E6 ed E7**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E5, E6 ed E7 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotate mensilmente le ore di funzionamento delle **emissioni E2 ed E3** della cabina di verniciatura, come richiesto al precedente punto 3. lettera a);
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e diluente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto precedente punto 3. lettera b) relativamente cabina di cui alle **emissioni E2 ed E3**;
 - dovrà essere annotata la data di sostituzione dei carboni attivi degli impianti di abbattimento delle **emissioni E2 ed E3** della cabina di verniciatura, validata dalle relative fatture di acquisto, come richiesto precedente punto 3. lettera d).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.